

COMUNE DI GIAVE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI. C.I.G. Z3F23F479F

***Verbale n° 2 della seduta del 17.07.2018***

L'anno duemiladiciotto il giorno diciasette del mese di Luglio alle ore 11.00 , presso l'Ufficio del Comune di Gave , in C.so Repubblica 42/c , si è riunita la Commissione nominata con determinazione del Servizio amministrativo n 126 del 10.07.2018 , così composta :

- Presidente : Dr. Massimo Onida, Responsabile del Servizio amministrativo ;
- Componente : Dr. Giovanni Fois, Segretario comunale ;
- Componente : Ing. Arianna Virdis, Istruttore tecnico ;
- Segretario verbalizzate : Dr. Luigi Sini, Istruttore Amministrativo;

allo scopo di procedere alla valutazione della documentazione giustificativa della congruità dell'offerta fornita dal primo e secondo classificato della gara in oggetto, ai sensi dell'articolo 97, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Premesso che con determinazione del Responsabile del servizio amministrativo n. 102 del 18.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la determinazione a contrarre per individuare il contraente a cui affidare il servizio di pulizia degli uffici comunali per la durata di 24 mesi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art 36 co 2 lett a) del D.Lgs. n.50/2016 tramite richiesta di offerta (RDO) sul Mepa , mercato elettronico della pubblica amministrazione, a n. 37 operatori economici con sede nella Provincia di Sassari, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo sull'importo a base di gara specificato dall'Amministrazione, ex art. 95, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016., approvando contestualmente la lettera d'invito, il disciplinare di gara e i suoi allegati;

Visto il verbale di gara n. 1 del 29.06.2018, e dato atto in particolare dei seguenti estratto dello stesso :

- con la predetta determinazione n. 102 2018 , si è stabilito di aggiudicare al prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/20016;
- con il medesimo atto sono stati approvati i seguenti documenti disciplinanti la procedura: lettera di invito (che contiene specifiche condizioni richieste agli operatori che intendono partecipare alla gara), capitolato speciale d'appalto ; Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI); schemi di documentazione allegati;
- che nel rispetto delle regole MEPA, si è proceduto alla formulazione di apposita richiesta di offerta RDO n. 1983228 in data 18.06.2018 aperta a n. 37 operatori economici con sede nella Provincia di Sassari ;

- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato stabilito alle ore 13:00 del giorno 28 giugno 2018 ;

- si è reso necessario fornire alle ditte invitate - ad integrazione delle prescrizioni indicate nella RDO e nella lettera di invito- alcune precisazioni sulla documentazione da allegare;

- in data 29 giugno 2018 , presso l'ufficio amministrativo-contabile del Comune di Giave, alle ore 12.00, si è riunito il seggio di gara per l'esame della documentazione amministrativa e delle offerte economiche, composto dal Dott. Massimo Onida, Responsabile del Servizio Amministrativo, RUP, con l'assistenza del testimone Ing. Arianna Viridis, Istruttore tecnico del Comune di Giave ;

- sono pervenute n. 4 offerte, di seguito elencate:

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Data presentazione offerta
1	COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE. SOCIETA COOPERATIVA A.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	28/06/2018 09:35:06
2	HONOS SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	21/06/2018 18:10:50
3	PASER SRL UNINOMINALE	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	28/06/2018 11:23:01
4	SEA SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	27/06/2018 12:22:54

- a seguito della conclusione della verifica della documentazione amministrativa, si è dato atto delle seguenti risultanze:

#	Denominazione concorrente	Esito esame documentazione amministrativa	Decisione dell'amministrazione
1	COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE. SOCIETA COOPERATIVA A.R.L.	Documentazione regolare	Ammessa alla fase successiva
2	HONOS SRL	Documentazione regolare	Ammessa alla fase successiva
3	PASER SRL UNINOMINALE	Documentazione regolare	Ammessa alla fase successiva
4	SEA SRL	Documentazione regolare	Ammessa alla fase successiva

- si è proceduto all'apertura della busta economica accedendo alla loro valutazione attivando la seduta pubblica, con le seguenti risultanze:

Offerte		
Offerente		Lotto 1
Concorrente		Valore complessivo dell'offerta
<a href="#"><u>PASER SRL UNINOMINALE</u></a>		<b>18949,60</b>
		<b>Euro</b>
<a href="#"><u>COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE. SOCIETA COOPERATIVA A.R.L.</u></a>		18949,64
		Euro
<a href="#"><u>HONOS SRL</u></a>		19706,98
		Euro
<a href="#"><u>SEA SRL</u></a>		20870,00
		Euro
	<b>Miglior offerta:</b>	<b>18949,60</b>
		<b>Euro</b>

- ai sensi dell'art. 97, comma 3 bis del D.lgs n. 50 2016 ai fini dell'individuazione del criterio di calcolo della soglia di anomalia non è stato possibile procedere al sorteggio, in quanto il numero delle offerte valide è inferiore al minimo necessario pari a n. 5 (cinque) ;
- è legittimo, che la stazione appaltante proceda all'aggiudicazione definitiva all'operatore economico che ha presentato il massimo ribasso, senza procedere alla verifica della congruità dell'offerta, qualora siano pervenute meno di cinque offerte valide ;
- si rileva che in merito ai poteri della stazione appaltante quest'ultima possa richiedere spiegazioni al concorrente dell'offerta anomale, assegnandogli un termine non inferiore quindici giorni e procedendo nelle modalità indicate dall'art. 97 co. 5 e ss.. dlgs 50 2016 .
- si da atto della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, con la Sentenza del 29.01.2018 n. 604 , secondo cui :
  - *l'amministrazione dispone di una discrezionalità quanto mai ampia in ordine alla scelta se procedere a verifica facoltativa della congruità dell'offerta. L'esercizio (o mancato esercizio) non necessita di una particolare motivazione. Può essere sindacato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto ;*
  - *all'esito della selezione delle offerte la stazione appaltante non è in linea generale in grado di conoscere con precisione tutte le voci di costo di cui l'offerta. Tanto meno se queste sono a sua volta coerenti con i valori di mercato ;*
  - *in questa fase della gara le determinazioni assunte dalla stazione appaltante si potrebbero fondare su valutazioni di carattere provvisorio e su un quadro probatorio incompleto. Pertanto si deve poi evidenziare che nessuna illegittimità è ravvisabile nel fatto che le ragioni che hanno indotto la stazione appaltante a procedere alla verifica di anomalia siano esternate nel corso o anche alla fine del relativo sub-procedimento ;*
  - *la lesione della sfera giuridica del concorrente sottoposto a verifica si determina in modo compiuto solo all'esito del sub-procedimento. Ciò allorché l'iniziale ipotesi viene confermata dall'esame dei giustificativi e di tutti gli elementi forniti dall'impresa nell'ambito del contraddittorio con la stazione appaltante.*
- ai sensi del disciplinare di gara e ai sensi dell'art. 97 comma 6 , del D.gs n. 50 2016 , secondo cui “la stazione appaltante puo' in ogni caso valutare la congruità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa” , sulla base del valore complessivo offerto vengono considerate anormalmente basse le prime n. 2 migliori offerte:

<b>Offerente</b>	<b>Lotto 1</b>
<b>Concorrente</b>	<b>Valore complessivo dell'offerta</b>
<a href="#"><u>PASER SRL UNINOMINALE</u></a>	<b>18949,60 Euro</b>
<a href="#"><u>COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE.</u></a>	
<a href="#"><u>SOCIETA COOPERATIVA A.R.L.</u></a>	18949,64 Euro

- il RUP da atto della necessità di avviare il sub procedimento di verifica di congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 97, c. 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con richiesta da inoltrare ai primi due classificati di presentazione per iscritto, entro il termine di giorni 15 dal ricevimento, delle spiegazioni sull'offerta stessa.
- Il R.U.P. ha proceduto quindi alla sospensione delle operazioni di gara, e all'attivazione del subprocedimento della verifica delle anomalie
- Si da atto che alla conclusione del sub procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse si provvederà alla proposta di aggiudicazione, cui farà seguito all'esito della verifica dei requisiti l'aggiudicazione definitiva.

Tutto ciò richiamato ;

Atteso che il RUP come da richiamato verbale di gara n. 1 del 29.06.2018, ha avviato il procedimento di verifica di congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 97, c. 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con richiesta inoltrata ai primi due classificati (prot. n. 2708 del 30.06.2018 alla PASER Srl uninominale ; prot. n. 2709 del 30.06.2018 CO.SAR.SE. Soc. coop -) di presentare per iscritto entro il termine di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione, delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara e relative anche agli altri elementi di valutazione dell'offerta;

-che a seguito della suddetta richiesta le suddette ditte partecipanti hanno prodotto documentazione nei termini prescritti:

- CO.SAR.SE. Soc. Coop – in data 02.07.2018 prot. n. 2721 ;
- PASER Srl uninominale – in data 11.07.2018 prot. n. 2865 ;

Ciò premesso,

La Commissione prende visione della documentazione trasmessa dalla prima classificata – PASER Srl uninominale, al fine di verificare la congruità dell'offerta volta ad accertare se la stessa, nel suo complesso, sia attendibile o inattendibile, e dunque se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell'appalto.

Si considera quanto segue:

- la verifica di congruità ha lo scopo di appurare l'attendibilità di un'offerta sotto il profilo dell'idoneità della stessa ad assicurare - a dispetto del suo carattere anormalmente basso - prestazioni adeguate alle esigenze sottese alla commessa pubblica nel rispetto delle finalità predette non è possibile fissare una soglia economica rigida al di sotto della quale un'offerta debba considerarsi per definizione incongrua (cfr. Cons. Stato, Sez. V 25/11/2010 n. 8227) ;
- in sede di verifica dell'anomalia, l'obbligo di motivare in modo completo e approfondito sussiste solo nel caso in cui la stazione appaltante esprima un giudizio negativo che faccia venir meno l'aggiudicazione non richiedendosi, per contro, una motivazione analitica nel caso di esito positivo della verifica di anomalia, essendo in tal caso sufficiente motivare per relationem con le giustificazioni presentate dal concorrente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22/2/2011, n. 1090) ;
- che il quadro giurisprudenziale e delle prassi operative in materia, risulta così articolato:

**Sentenza del Consiglio di Stato n. 4847 del 07/10/2008 che così dispone:**

Il mancato rispetto dei minimi tabellari, o, in mancanza, dei valori indicati dalla contrattazione collettiva, con riferimento al costo del personale, non determina l'automatica esclusione dalla gara, ma costituisce un importante indice di anomalia dell'offerta, che dovrà essere poi verificata attraverso un giudizio complessivo di remuneratività e ciò in ossequio ai principi di diritto comunitario in materia di libera concorrenza, per cui è sempre necessario che venga consentito all'impresa di fornire le proprie giustificazioni, anche in riferimento al superamento di detti limiti minimi.

**Parere AVCP n. 119 del 16/06/2010 che così dispone:**

Nelle procedure di gara, il mancato rispetto dei minimi tabellari del costo del lavoro o, in mancanza, dei valori indicati dalla contrattazione collettiva non determina l'automatica esclusione dalla gara, ma costituisce un importante indice di anomalia dell'offerta, che dovrà essere poi verificata attraverso un giudizio complessivo di remuneratività; infatti, è sempre necessario che venga consentito all'impresa di fornire le proprie giustificazioni, anche in riferimento al superamento di detti limiti minimi, dato che tale insopprimibile esigenza di contraddittorio costituisce specifica espressione del più generale principio di partecipazione e trova corrispondenza nel dovere dell'Amministrazione di motivare in ordine alla apparente incongruità dell'offerta.

**Parere AVCP n. 87 del 19/05/2011 che così dispone:**

Possono ritenersi congrue le offerte che indicano un costo medio orario inferiore ai minimi tabellari, purchè lo scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori, così come stabilito dalla contrattazione collettiva.

**Parere AVCP n. 189 del 20/10/2011 che così dispone:**

Si ritiene non conforme alla normativa e alla giurisprudenza nazionale e comunitaria di settore la clausola di un Bando che preveda l'esclusione automatica di offerte nelle quali il costo del lavoro sia inferiore al parametro stabilito nelle tabelle ministeriali o nel CCNL di categoria.

Sentenza del TAR per il Friuli Venezia Giulia n.18/2012 che così dispone:

In materia di appalti, in relazione alla procedura di aggiudicazione al prezzo più basso, l'indicazione nell'offerta del costo del lavoro anormalmente basso non comporta l'automatica esclusione dalla gara della società partecipante, costituendo tale indicazione un'anomalia che deve essere esaminata attraverso il sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta.

I trattamenti salariali indicati nell'offerta che si discostano dai parametri individuati dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi di categoria non determinano l'esclusione automatica dalla gara della società, avendo tali importi valore indicativo e non precettivo o inderogabile.

Anche quando la lex specialis di gara non ammette giustificazioni circa il discostamento del prezzo della manodopera dai trattamenti salariali minimi stabiliti dalla legge o dai contratti collettivi di categoria, è sempre riconosciuta la facoltà alle società partecipanti alla gara pubblica di giustificare la riduzione dei costi del personale, non potendo la commissione aggiudicatrice escludere a priori le offerte anormalmente più basse rispetto agli indici ministeriali.

L'offerta anomala deve essere esclusa, previa verifica, quando il costo orario medio del lavoro risulti anormalmente più basso non solo rispetto al costo indicato nelle tabelle ministeriali ma sulla base delle giustificazioni adottate dalla società partecipante alla gara.

**Delibera / Parere precontenzioso ANAC n. 1092 del 26.10.2016**

Appare evidente che, con riferimento alle quattro individuate ipotesi di "offerta anormalmente bassa", la stazione appaltante possa escludere la relativa offerta se ciò sia accertato nell'ambito del contraddittorio che va assicurato nel sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.

Tale inquadramento risulta coerente con quell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel tempo che ha

stabilito che non determina l'automatica esclusione dalla gara, il mancato rispetto dei minimi tabellari o, in mancanza, dei valori indicati dalla contrattazione collettiva, ma costituisce un importante indice di anomalia dell'offerta che dovrà poi essere verificata attraverso un giudizio complessivo di remuneratività (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21.7.2010 n. 4783; sul punto vedasi parere ANAC n. 189/2011). Pertanto, perché possa dubitarsi della congruità dell'offerta occorre che la discordanza da quei valori indicati nelle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, sia considerevole e palesemente ingiustificata (cfr. Cons. Stato, sez. 3.7.2015, n.3329).

La mancata osservanza dei minimi tabellari non è quindi sufficiente, di per sé, a determinare una esclusione a priori del concorrente in quanto è sempre necessario che venga consentito all'impresa di spiegare in contraddittorio le reali condizioni contrattuali e organizzative utilizzate, con riferimento all'eventuale scostamento o meno dai minimi tabellari previsti, ovvero se, pur in presenza di violazione dei suddetti, ciò non sia plausibile in considerazione delle possibili economie che l'impresa può conseguire, nel rispetto comunque delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi, tali da escludere l'anomalia dell'offerta.

### **Consiglio di Stato, sez. V. pronuncia 29 maggio 2017, n. 2556**

Nelle gare pubbliche il giudizio sull'anomalia o incongruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale e, quindi, non può essere esteso ad un'autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci (Cons. Stato, Sez. V, sent. 17/11/2016, n. 4755; Sez. III, sent. 6/2/2017, n. 514);

il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta non mira ad individuare specifiche e singole inesattezze nella sua formulazione ma, piuttosto, ad accertare in concreto che la proposta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto;

al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico (Cons. Stato, Sez. V, seni. 13/2/2017, n. 607 e sent. 25/1/2016, n. 242; Sez. III, sent. 22/1/2016, n. 211 e seni. 10/11/2015, n. 5128).

### **CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V- sentenza 12 giugno 2017 n. 2844**

Ai fini della congruità delle offerte, deve ritenersi che il costo del lavoro non sia un costo standardizzato ed uguale per tutte le imprese, che possa essere predeterminato dalla stazione appaltante e previamente scorporato sulla base di indicazioni tassative da questa provenienti, e così pure il costo per la sicurezza aziendale, trattandosi di elementi che possono variare in relazione all'organizzazione del lavoro dell'impresa e all'efficienza della stessa({}).

Alla luce quindi del consolidato orientamento giurisprudenziale sopra esposto, la Commissione, vista la documentazione prodotta dalla PASER Srl , e verificata l'esistenza di tutti i giustificativi necessari , valuta:

- che nessuno degli elementi che compongono l'offerta è rimasto privo di una completa , ragionevole ed esaustiva giustificazione ;
- che non sussistono elementi, né relativi al complesso dell'offerta , né alle singole componenti incidenti sulla medesima offerta nel suo insieme, tali da far permanere il carattere di anomalia dell'offerta presentata in sede di gara dall'operatore economico ;
- di considerare nel suo complesso l'offerta presentata dalla PASER Srl uninominale ,con sede a Sassari in Viale Caprera n. 24 - P. iva 01719810903 , congrua ed affidabile, ai fini di una corretta gestione dell'appalto secondo una valutazione di efficienza e funzionalità del futuro rapporto contrattuale con il Comune di Giave

Vengono inoltre esaminate le giustificazioni del secondo classificato, la CO.SAR.SE Soc. Coop.

La Commissione a seguito di esame della documentazione prodotta , e di quanto stabilito dalla giurisprudenza in materia, valuta :

- che nessuno degli elementi che compongono l'offerta è rimasto privo di una completa , ragionevole ed esaustiva giustificazione ;
- che non sussistono elementi, né relativi al complesso dell'offerta , né alle singole componenti incidenti sulla medesima offerta nel suo insieme, tali da far permanere il carattere di anomalia dell'offerta presentata in sede di gara dall'operatore economico ;
- di considerare nel suo complesso l'offerta presentata dalla CO.SAR.SE Soc. Coop con sede in Sassari in Via G.A. Porcheddu nn 11/13 - CF/P IVA 00884250909 , congrua ed affidabile, ai fini di una corretta gestione dell'appalto secondo una valutazione di efficienza e funzionalità del futuro rapporto contrattuale con il Comune di Giave

Alle ore 12.00 si dichiara chiusa la seduta, e si dispone la trasmissione dei verbali di gara all'ufficio competente per la formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione.

Il RUP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, dispone quindi la pubblicazione del presente provvedimento (verbale di gara n. 2 del 17.07.2018) sul profilo committente della Stazione Appaltante [www.comune.giave.ss.it](http://www.comune.giave.ss.it).

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato , viene sottoscritto come segue.

Letto, confermato e sottoscritto.

*La Commissione*

*Dott Massimo Onida*

*Dot. Giovanni Fois*

*Ing. Arianna Viridis*

*Dott, Luigi Sini*

---